



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3901 del 20/09/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3653 del 26/09/2023

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA – DELIBERA CIPE 26/2016. “LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLA S.P. 85 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA P.G. PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO – PORTOROSA – MARINELLO”

CUP: B37H17000660001 CIG: 8776028F65

IMPRESA: TECNOGEN S.r.l. (capo gruppo) CONSORZIO STABILE COSTRUENDO (mandante)

Autorizzazione subappalto ditta VENUMER S.r.l., con sede in S. Filippo del Mela (ME), ex art. 105 D.Lgs 50/2016 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19/09/2017 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di RUP per il progetto in oggetto;
- con Delibera CIPE n. 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- con Determina Dirigenziale n. 516 del 27/05/2021, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa R.T.I. “TECNOGEN Srl (capogruppo) e CONSORZIO STABILE COSTRUENDO (mandante);

VISTO il contratto stipulato in data 07/09/2022 Rep. 14627, con l'impresa sopraccitata per un importo contrattuale pari ad Euro 486.360,77 (al netto del ribasso del 37,1170%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per Euro 45.446,27) oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO che:

- in data 25/10/2022, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

- è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. li, opere riconducibili alla categoria OG-3, alla Ditta VENUMER S.r.l., con sede in S Filippo del Mela (ME) Via Aldo Moro n. 12, per un importo complessivo pari ad € 200.150,00 (Euro Duecentomilacentocinquanta/00) al netto dell'IVA;
- nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota, si rileva, all'art. 2 "Oggetto del contratto", che i lavori in subappalto riguardano le seguenti lavorazioni: scarificazioni di pavimentazioni stradali esistenti, con relativi conferimenti a impianto di recupero e la realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
- nel contratto di subappalto all'art. 3 "Corrispettivo del contratto e prezzi", è indicato l'importo complessivo determinato in € 200.150,00 (Euro Duecentomilacentocinquanta/00) al netto dell'IVA comprensivo di € 18.177,69 (Euro Diciottomilacentosettantasette/69) di oneri di sicurezza e pertanto entro la percentuale prevista nel Bando di Gara;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della L. 238/2021 che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (del medesimo codice contratti);
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

CONSIDERATO che:

- l'impresa ha dichiarato, nella propria offerta presentata in sede di gara di volersi avvalere del subappalto;
- dal controllo degli atti di gara, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;
- l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di possedere i requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80;

DATO ATTO :

- **che** il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:
 1. con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
 2. l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- **che** nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato:
 1. il nome del sub contraente: VENUMER S.r.l., con sede in S Filippo del Mela (ME) Via Aldo Moro n. 12, P. I. 003572200839, rappresentata dal Sig. Venuto Stefano, i cui dati anagrafici e codice fiscale vengono trasmessi unitamente alla presente determinazione in apposito file da non pubblicare;
 2. l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 200.150,00 (Euro Duecentomilacentocinquanta/00) ;

3. l'oggetto dei lavori affidati che consistono nelle scarificazioni di pavimentazioni stradali esistenti, con relativi conferimenti a impianto di recupero e la realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
- **che** la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dalla documentazione prodotta il subappaltatore VENUMER S.r.l., è qualificato nelle relative categorie;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- l'impresa ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- sono state richieste le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa TECNOGEN Srl (capogruppo) e la Ditta VENUMER S.r.l., ove è riportato l'importo dei lavori da subappaltare riferibili alla categoria OG-3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari) per € 200.150,00 (Euro Duecentomilacentocinquanta/00) che la predetta impresa TECNOGEN Srl (capogruppo) dovrà corrispondere all'impresa subappaltatrice sul conto corrente bancario indicato all'art. 8 del contratto, nel rispetto delle Norme per il controllo dei flussi finanziari;

VISTI :

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

PROPONE

PRENDERE ATTO ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto alla VENUMER S.r.l., rappresentata dal Sig. Venuto Stefano, per un importo complessivo pari a euro € 200.150,00 (Euro Duecentomilacentocinquanta/00) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

- **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;

- **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

SPECIFICARE inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;

PRECISARE che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;

DARE ATTO:

- che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente
Ing. Antonino SCIUTTERI

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

PRENDERE ATTO ed autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto alla VENUMER S.r.l., rappresentata dal Sig. Venuto Stefano, per un importo complessivo pari a euro € 200.150,00 (Euro Duecentomilacentocinquanta/00) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

- **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

SPECIFICARE inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- i lavori in subappalto devono iniziare dopo che l'impresa subappaltatrice inoltri il POS al RUP per l'approvazione;

PRECISARE che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;

DARE ATTO:

- che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri, recapiti 090/7761258, e-mail : a.sciutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Firmato digitalmente

Ing. Anna CHIOFALO